

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 84**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MALABARBA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività finanziarie a carattere speculativo nel comparto immobiliare e sulla provenienza e composizione dei capitali esportati illecitamente e rimpatriati ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema economico italiano vive una fase di profonda distorsione dovuta all'accresciuto peso che le rendite speculative, finanziarie ed immobiliari, hanno assunto nella nostra economia. Gli effetti sociali che si producono in termini di caduta delle attività produttive e dell'occupazione generano allarme e preoccupazione in vasti settori dell'opinione pubblica.

Non minori sono le preoccupazioni circa la tutela dei risparmiatori e la libertà di informazione, che sorgono di fronte all'uso di ingenti profitti speculativi per dare la scalata a banche e organi di informazione, in un quadro di opacità di comportamento di soggetti imprenditoriali che fanno dei «paradisi fiscali» uno degli strumenti fondamentali delle loro operazioni.

Da qui l'esigenza di una inchiesta approfondita del Parlamento volta ad accertare la

provenienza dei finanziamenti utilizzati nelle scalate ai gruppi editoriali ed agli istituti di credito, la loro natura, i collegamenti con società collocate nei paradisi fiscali e con le operazioni connesse al rientro dei capitali dall'estero.

Il disegno di legge si propone anche, per evidente connessione di materia, di indagare sulla provenienza e la composizione dei capitali esportati illecitamente e rimpatriati grazie al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, anche alla luce di prese di posizione del Fondo monetario internazionale verso provvedimenti di questo tipo che premiano e rendono più attraente l'evasione, producendo effetti negativi di lungo periodo per il gettito erariale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività finanziarie a carattere speculativo nel comparto immobiliare e sulla provenienza e composizione dei capitali esportati illecitamente e rimpatriati)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività finanziarie a carattere speculativo nel comparto immobiliare e sulla provenienza e composizione dei capitali esportati illecitamente e rimpatriati ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di seguito denominata «Commissione».

## Art. 2.

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di indagare, con riferimento agli anni 2001 e successivi, su:

a) le modalità e i processi economico-finanziario-industriali-speculativi che hanno determinato in Italia, negli ultimi quattro anni, il formarsi di una abnorme bolla immobiliare e le attuali condizioni di tale mercato soprattutto in relazione alla negativa congiuntura del settore negli Stati Uniti d'America e alla possibilità di una analoga repentina crisi nel nostro Paese con conseguenze molto gravi sulla tenuta del sistema finanziario e sul risparmio delle famiglie;

*b)* le modalità di svolgimento e gli esiti effettivi, in termini di gettito fiscale e di impatto macroeconomico, delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all'estero, effettuate ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, con specifico riguardo alle condizioni effettive di accertamento della provenienza dei capitali e al loro impatto sui mercati nazionali dei valori mobiliari e immobiliari;

*c)* il rapporto sussistente tra le operazioni di rimpatrio dei capitali di cui alla lettera *b)* e le successive tensioni speculative sui prezzi degli immobili, cui hanno fatto seguito la rapida acquisizione di ingentissimi patrimoni da parte di alcune società finanziarie e il successivo investimento di tali capitali in operazioni di rastrellamento sui mercati azionari;

*d)* l'origine e la provenienza dei patrimoni frutto di speculazioni immobiliari, nonché dei capitali appartenenti ovvero nella disponibilità delle persone fisiche e giuridiche cui possono essere ricondotte le operazioni, in atto negli ultimi ventiquattro mesi, dirette all'acquisizione di pacchetti azionari di istituti bancari e di gruppi editoriali di rilevante interesse nazionale;

*e)* con particolare riferimento alle citate acquisizioni azionarie nel settore bancario, l'effettivo svolgimento, da parte delle competenti autorità di vigilanza, delle opportune verifiche circa la sussistenza di condizioni idonee ad assicurare, come richiesto dalla legge, una sana e prudente gestione delle attività creditizie;

*f)* con riferimento a quanto eventualmente accertato ai sensi della lettera *d)*, l'effettivo svolgimento, da parte delle autorità di vigilanza, di controlli e verifiche circa i rapporti tra banche e imprese, anche ai fini della prevenzione dei conflitti d'interesse.

## Art. 3.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della legislatura, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.

## Art. 4.

*(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o do-

cumenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

#### Art. 5.

##### *(Funzionamento)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

#### Art. 6.

##### *(Disciplina dei lavori)*

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbli-

che e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 7.

##### *(Spese di funzionamento)*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 8.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

